



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2019, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Brescia ex art. 25 c.p.a.;

contro

A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani e Fondazione Cittalia, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza straordinaria Prot. N. 18140/2019 emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia in data 25.3.2019 e notificata al sig. ██████████ in data 1.4.2019;

- del provvedimento di rifiuto di inserimento del ricorrente nel Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale (Siproimi), comunicato in data 12.4.2019 a mezzo di posta elettronica dal Servizio Centrale;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con scadenza 19 luglio 2020, rilasciatogli in esito all'istanza del 21 aprile 2017, presentata dopo l'arrivo a Palermo il 7 novembre 2016.

Oltre ad aver seguito un percorso di integrazione, il 6.11.2018 egli è stato assunto dalla società , con contratto a tempo determinato *part-time*, rinnovato dopo i primi tre mesi, sino al 31 luglio 2019: ciononostante egli non risulta in condizioni di provvedere integralmente al proprio sostentamento.

L'1 aprile 2019, il ricorrente ha, però, ricevuto il provvedimento che dispone la revoca delle misure di accoglienza e l'8 aprile 2019 si è visto negare l'autorizzazione all'inserimento nel Progetto Sprar di Breno, in quanto "in applicazione a quanto disposto dal d.l. 113/2018 in vigore dal 5/10/2018, non possono essere inseriti nella rete SPRAR/Siproimi richiedenti asilo e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche se vulnerabili".

Avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo, parte ricorrente ha dedotto:

1. Violazione e/o erronea interpretazione degli artt.7 ss. e 10 *bis* l. 241/1990;

2. Violazione e/o erronea interpretazione degli artt.14 D.Lgs. 142/2015, comma 8 D.L. 113/2018 e 5, comma 9 D.Lgs. 286/1998, 1 *sexies*, comma 1 del D.L. 416/1989, 11 Preleggi. Secondo parte ricorrente, poiché alla data in cui il ricorrente ha ottenuto il rilascio del suo permesso di soggiorno per motivi umanitari e fino all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, l'accesso al sistema centrale di protezione era garantito non soltanto ai titolari della protezione internazionale e ai richiedenti asilo, ma anche ai titolari del permesso di soggiorno di cui all'art.5, comma 6 D. Lgs. 286/1998, con l'ottenimento del suo titolo di soggiorno, il sig.

avrebbe maturato il diritto e la legittima aspettativa di potere usufruire di tale sistema di accoglienza fondato sugli SPRAR e di cui lo stesso, per ritardi dovuti all'Amministrazione, non ha mai potuto fruire. Tale possibilità non gli potrebbe essere oggi preclusa da una normativa sopravvenuta, priva di una norma transitoria, ritenuta dalla Cassazione (proprio in ragione di ciò), nella sentenza 4890/2019, inapplicabile nei confronti di chi sia già in possesso, alla data di entrata in vigore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, secondo la quale l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento sarebbe da imputarsi al fatto che, dalla data di consegna del permesso di soggiorno (il 5 ottobre 2018), il ricorrente avrebbe dovuto spontaneamente allontanarsi dal centro di accoglienza e, quindi, lo stesso sarebbe abusivamente rimasto presso lo stesso.

In ogni caso il ricorrente avrebbe richiesto la conversione del titolo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: se il ricorrente avesse i mezzi a tal fine necessari, dovrebbero ritenersi venuti meno i presupposti per la fruizione delle misure di accoglienza, mentre, in caso contrario, la conversione dovrebbe essere negata.

Invero, come chiarito dalla la S.C. di Cassazione "La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle

disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione” (Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890).

Pertanto, in linea anche con l’orientamento di questo Tribunale di cui alla sentenza in forma semplificata n. 453/2019 (avente a oggetto una vicenda del tutto analoga), il ricorso può trovare accoglimento, sia in considerazione dell’illegittima applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, in contrasto con l’art. 11 delle preleggi, i cui effetti, nelle fattispecie come quella in esame, sono stati chiariti dalla citata sentenza della Corte di Cassazione (efr. quanto già più sopra riportato in argomento), che della fondatezza della censura correlata alla violazione del diritto di partecipazione al procedimento.

A tale proposito si ritiene, infatti, come già affermato nella ricordata pronuncia di questo Tribunale, da cui il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, che, premessa la natura di principi generali dell’ordinamento delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 10 *bis* della legge 241/1990, ove fosse stato comunicato l’avvio del procedimento di cessazione delle misura di accoglienza, l’interessato avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione le ragioni – come espresse nel ricorso - che avrebbero potuto condurre la medesima ad una determinazione diversa da quella che ha invece concretamente assunto. Anche nella fattispecie in esame, peraltro, l’Amministrazione non ha evidenziato alcuna ragione di urgenza tale da giustificare l’omissione delle garanzie partecipative, la cui esplicitazione sarebbe stata ancor più necessaria, considerato che il provvedimento da adottare era destinato a incidere su di un precedente atto favorevole per il destinatario, con conseguente venir meno di un effetto positivo.

Ne discende l’accoglimento del ricorso, mentre le spese del giudizio possono

trovare compensazione tra le parti in causa attesa la possibilità di qualificare la questione come nuova al momento della proposizione del ricorso.

Quanto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la stessa deve essere rigettata, in quanto incompleta. A prescindere dal fatto che è stato erroneamente dichiarato il reddito relativo all'anno 2018, ancorchè il 20 maggio 2019 non fosse ancora decorso il termine per la presentazione della relativa dichiarazione fiscale, con la conseguenza che l'ultimo reddito dichiarato doveva ancora ritenersi essere quello prodotto nell'anno 2017, l'istante ha completamente ommesso ogni dichiarazione relativa all'assenza di beni immobili e redditi prodotti nel Paese d'origine.

Tale carenza rende incompleta la domanda che, pertanto, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare.

Spese compensate.

Rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Mara Bertagnolli, Presidente FF, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

Elena Garbari, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Mara Bertagnolli